



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 230/16/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezioni diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la nota del 27 maggio 2016 (prot. n. 29170) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Santo Stefano Belbo, a seguito della segnalazione presentata dall'avv. Andrea Bertelli, candidato Sindaco per la lista *“Le radici, il futuro”*, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione ad alcuni episodi, tra cui, la pubblicazione di un messaggio sulla pagina *facebook* della lista *“Vivere Santo Stefano Icardi”*, la presentazione pubblica della lista *“Vivere Santo Stefano Icardi”* con *“l'inaugurazione di alcune panchine artistiche da parte del Sindaco/candidato Sindaco”* e la pubblicazione sul sito *internet “santostefanonews.it”* di *“notizie inerenti attività non indispensabili per l'assolvimento delle funzioni dell'ente, ponendo in evidenza i commenti del Sindaco”*. In particolare il Comitato ha rilevato che gli eventi, oggetto di contestazione, riferiti *“all'inaugurazione delle panchine nell'area verde di Piazza Umberto I”* e *«alla pubblicazione sul blog “santostefanobelbonews” di notizie inerenti attività non indispensabili per l'assolvimento delle funzioni dell'ente»*, non possono essere considerati impersonali, indispensabili e indifferibili e ha proposto, con riferimento a tali iniziative, *“l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 8, L. 28/2000”*. Il Comitato ha invece proposto l'archiviazione con riferimento alla segnalata pubblicazione sulla pagina *facebook* della lista *“Vivere Santo Stefano Icardi”* in quanto non rientrante *“nella disciplina di cui all'art. 9”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria del 24 maggio 2016 con cui il Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- in merito al primo punto si sottolinea che non si tratta di una pagina *facebook* riferibile all'amministrazione comunale, ma di un profilo *facebook* gestito da un utente anche se candidato. Le informazioni contenute sono visibili ai contatti facenti parte della cerchia di amici del candidato;
- per quanto riguarda la relazione tra l'inaugurazione delle panchine e la presentazione della lista in cui il Sindaco è candidato si rileva che è fuorviante l'affermazione del segnalante secondo cui *“durante la serata di presentazione della lista, si sia tenuta*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*l'inaugurazione*". In verità la sera del 18 maggio è stato effettuato il taglio del nastro per inaugurare le panchine installate nell'area verde di Piazza Umberto I, tuttavia ciò non è avvenuto durante la presentazione della lista ma precedentemente alla presenza della Giunta comunale e di alcuni concittadini. Si precisa che la citata inaugurazione non è in alcun modo stata pubblicizzata preventivamente;

- in riferimento al *blog* "*santostefanobelbonews*" si fa presente che tale sito non è quello istituzionale dove il Comune svolge attività di comunicazione, ma viene utilizzato per la pubblicità di manifestazioni, eventi e iniziative che si svolgono sul territorio comunale sia al fine di informare la cittadinanza sia la fine di promuovere il territorio comunale;
- non si ravvisa la sussistenza di situazioni o comportamenti confliggenti o non consoni alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESA VISIONE delle pagine del *blog* "*santostefanobelbonews*" su cui sono pubblicate notizie, corredate da foto del Sindaco relative a opere realizzate dall'amministrazione comunale nel corso del proprio mandato (ad esempio "*Terminati i lavori di ristrutturazione dell'ex pretura ora caserma della locale stazione dei carabinieri*", "*Un monumento al moscato d'Asti*" e "*L'enduro a Santo Stefano Belbo*");

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

CONSIDERATO che il sito *web "santostefanobelbonews"*, come si evince da quanto riportato sulla *home page*, è *"un blog curato dal Comune di Santo Stefano Belbo"* ed è pertanto riconducibile all'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la pubblicazione sul predetto sito *web* di notizie relative all'operato dell'amministrazione comunale (quali quelle relative a *"Terminati i lavori di ristrutturazione dell'ex pretura ora caserma della locale stazione dei carabinieri"*, *"Un monumento al moscato d'Asti"* e *"L'enduro a Santo Stefano Belbo"*) è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione delle notizie oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le notizie riportate sul sito *web "santostefanobelbonews"* ben avrebbero potuto essere pubblicate in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che il sito *web* riporta varie foto del Sindaco Luigi Icardi;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, invece, che la pubblicazione di una risposta sulla pagina *facebook* della lista *"Vivere Santo Stefano Icardi"* esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo, in quanto non riconducibile all'ente;

RITENUTO che, con riferimento all'episodio oggetto di segnalazione, relativo all'inaugurazione delle panchine, non risulta provata l'avvenuta pubblicizzazione dell'evento da parte dell'amministrazione comunale e che, pertanto, non può ritenersi violato il divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte con riferimento alla pagina *facebook* della lista “*Vivere Santo Stefano Icardi*”;

RITENUTO di condividere la proposta di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10, comma 8, della legge n. 28/2000 formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte limitatamente alla pubblicazione di notizie sul sito *web* “*santostefanobelbonews*”;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Santo Stefano Belbo, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata sul sito *web* “*santostefanobelbonews*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Santo Stefano Belbo e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi